

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 248

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**TOGNI GIUSEPPE**

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, SECONDO CAPOVERSO, 61. N. 10,  
DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

il 10 settembre 1961

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 8 settembre 1961.

L'onorevole Togni Giuseppe è stato querelato dall'avvocato Alessandro de Gaglia da Campobasso per il reato di cui all'oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 11628/60 della Procura di Roma).

*Il Ministro  
GONELLA.*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 16 agosto 1961.

Con atto del 9 marzo 1960 l'avvocato Alessandro de Gaglia presentava - in nome proprio e nella sua qualità di sindaco del comu-

ne di Campobasso - querela nei confronti dell'onorevole Giuseppe Togni, in quell'epoca Ministro dei lavori pubblici, lamentando che il predetto onorevole Togni in un colloquio avuto nel dicembre 1959 con l'onorevole Francesco Colitto e in presenza di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, in merito all'abbattimento di parte di un edificio costruito in Campobasso a piazza D'Ovidio in deroga al piano regolatore, aveva offeso la reputazione di esso de Gaglia affermando che « l'Amministrazione da lui presieduta aveva agito nella più perfetta mala fede e che non aveva mai visto un comportamento tanto sporco come quello della predetta Amministrazione » (f. 1-2-3).

A seguito di tale querela, quest'Ufficio assumeva in esame l'onorevole Togni il quale, reso edotto del procedimento instaurato a suo carico, escludeva di aver mai pronunciato nei confronti del de Gaglia e dell'amministrazione comunale di Campobasso le espressioni sopra riportate. (f. 11).

A sua volta il dottor Lo Jacono Andrea - Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici - escludeva in maniera assoluta che durante il colloquio, svoltosi alla sua presenza tra l'onorevole Togni e l'onorevole Colitto nel dicembre 1959, il predetto onorevole

Togni avesse pronunciato le espressioni ritenute dal de Gaglia offensive della sua reputazione (f. 14).

Senonché l'onorevole Colitto, esaminato in merito ai fatti che avevano dato origine alla querela presentata dal de Gaglia, confermava integralmente il contenuto della lettera da lui indirizzata in data 9 dicembre 1959 al sindaco di Campobasso (f. 3) e ribadiva che l'onorevole Togni, in presenza sua e del dottor Lo Jacono, aveva effettivamente pronunciato le espressioni testualmente trascritte nella citata sua lettera del 9 dicembre 1959 (f. 3-13-18)

trasmessa in copia anche al geometra Calogero Antonio (f. 19).

Ravvisando nelle espressioni che sarebbero state pronunciate dall'onorevole Giuseppe Togni gli elementi del reato di diffamazione preveduto dagli articoli 595, capoverso secondo, 61, n. 10, del Codice penale, chiedo la prescritta autorizzazione a procedere per tale reato nei confronti del predetto onorevole Togni.

*Il Procuratore della Repubblica*

MANCA.